

Consorzio Uno

Promozione Studi universitari di Oristano

In collaborazione con

Associazione enologi enotecnici italiani
Sezione Sardegna

Tema del convegno

DAL VIVAIO AL VIGNETO

Oristano

7 dicembre 2005

Auditorium San Sebastiano, Vico Mazzini

Ore 9,30

Intervento sul tema:

Il vivaismo viticolo: quadro normativo, tecniche vivaistiche, situazione del mercato, organizzazione e rapporti con il sistema vitivinicolo”

Relatore

Dott. Agr. Salvatore Spada

*Direttore Servizio Sardegna del Consorzio Interregionale
Formazione Divulgatori Agricoli tra le Regioni Sicilia e
Sardegna – CIFDA*

Indice

- Normativa di riferimento;
- Aspetti di maggior rilievo tratti dalla Direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14.02.2002;
- Schema sintetico degli allegati alla Direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14.02.2002;
- Sistema organizzativo della vivaistica viticola italiana ed europea;
- La filiera Viti Vinicola.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 193/68/ CEE del Consiglio recepita in Italia con il D.P.R. 1164/69

Direttiva 2002/11/CE del Consiglio che modifica la Direttiva 193/68

Direttiva 2005/43/CE del Consiglio che modifica gli allegati della direttiva 193/68

Alla fine degli anni sessanta è stata emanata la prima Direttiva comunitaria sulla commercializzazione del materiale di propagazione della vite, che, individuate le caratteristiche del materiale vegetale, metteva le basi per rendere omogenee le metodiche utilizzate nella selezione della vite nei diversi paesi della Comunità. Inoltre sono state definite le regole per la produzione e per il controllo del materiale di moltiplicazione della vite al fine di certificare il prodotto , che doveva

possedere caratteristiche genetiche e sanitarie definite e, comunque tali da permetterne la libera circolazione nei paesi della Comunità.

Nei primi anni settanta sono stati organizzati ed attivati i Servizi di Controllo dei vivai da parte dei diversi paesi membri interessati alla vitivinicoltura e dalle relative articolazioni regionali.

Il lavoro di selezione della vite realizzato in conseguenza di quanto disposto dalla direttiva 193/68, ha privilegiato l'utilizzazione del materiale derivato da selezione clonale, in quanto il materiale riconosciuto della categoria "base" o "certificato" doveva e deve derivare da materiale iniziale di certa genealogia, adeguatamente verificato sotto il profilo agronomico e controllato per lo stato sanitario.

In precedenza all'applicazione della normativa europea nella materia, la scelta del materiale di propagazione della vite faceva riferimento a criteri di selezione massale, che, pur

realizzati secondo linee in parte soggettive, hanno permesso di mantenere in coltivazione molto articolate popolazioni varietali, talvolta caratterizzate da elevati livelli di biodiversità.

Il lavoro di selezione clonale della vite, che è stato realizzato, in maniera organica, nei paesi viticoli europei di maggiore importanza a partire dagli anni sessanta e settanta, ha conseguito dei risultati positivi in particolare sotto il profilo sanitario. Infatti, nonostante la crescita dei movimenti commerciali di import export, di livello internazionale, il controllo del materiale all'origine ha permesso di conseguire risultati positivi sotto il profilo sanitario. Le fitopatie più dannose, con specifico riferimento alle virosi, sono state contenute nella presenza e nella virulenza, limitando gli effetti negativi sui vigneti.

Per quanto attiene la normativa di livello europeo, la complessiva azione di approfondimento e di elaborazione preliminare alla definizione della nuova direttiva che modifica la 193/68 è durata circa un decennio; a tale lavoro hanno

concorso i funzionari della Commissione Europea, i funzionari delle Amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle centrali cooperative (Copa Cogeca), i rappresentanti, del mondo tecnico scientifico, il comitato economico e sociale ed infine anche l'Organizzazione dei vivaisti viticoli europei C.I.P. è stata sentita ed ha dato un contributo di conoscenze e di competenze specialistiche, che le rappresentanze professionali generaliste non possedevano e non possiedono.

Nel periodo in cui il sottoscritto ha rappresentato la vivaistica viticola italiana in seno al C.I P., ed in particolare nel quadriennio 1999 – 2003, in cui sono stato incaricato di presiedere detta organizzazione, ho fatto parte della delegazione che ha partecipato ad appositi incontri presso gli uffici della Commissione Europea a Bruxelles. Alcuni nostri suggerimenti sono stati accolti ed inseriti nella direttiva ed in particolare:

- 1) consentire, senza lungaggini eccessive, l'utilizzazione delle innovazioni tecniche, non previste in direttiva,

evitando di dover modificare la norma preliminarmente alla introduzione delle nuove tecnologie;

- 2) evitare esasperazioni nel controllo fitosanitario, con specifico riferimento alle virosi e specificamente a quelle che non hanno effetti negativi significativi sul potenziale produttivo delle piantagioni;
- 3) tutela della biodiversità, anche in questo caso evitando le esasperazioni, al fine di utilizzare al meglio il patrimonio varietale tradizionale, ovviamente solo nel caso di biotipi meritevoli. Una più articolata disponibilità di cloni, potrebbe compensare almeno in parte l'abbattimento della biodiversità conseguente alla utilizzazione quasi totale di materiale di moltiplicazione derivato da selezione clonale.

La Direttiva 2002/11/CE è stata recepita con notevole ritardo dallo Stato Italiano, in quanto la medesima prevede la possibilità di commercializzazione nei paesi dell'Unione Europea di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.); tale possibilità di vendita o comunque di utilizzazione degli

O.G.M. può essere attuata sulla base delle normative già definite solo successivamente alle verifiche sulla salubrità e sulla compatibilità ambientale degli organismi di cui si chiede la diffusione commerciale.

Il Comitato Internazionale dei Produttori di piante di Vite (C.I.P.), nel lungo processo di elaborazione e di discussione della proposta di direttive in questione, che ha avuto luogo nel quadriennio 1999-2003, nella fase di confronto con le strutture della commissione Europea, ha espresso l'avviso che le viti O.G.M., superate le necessarie verifiche di carattere sanitario, ambientale, biologiche, qualitative e quant'altro possano essere diffusi nelle aziende viticole e diventino una innovazione fruibile per il mondo agricolo.

ASPETTI DI MAGGIOR RILIEVO TRATTATI DALLA DIRETTIVA 2002/11/CE DEL CONSIGLIO DEL 14 FEBBRAIO 2002

La Direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE

La direttiva in esame modifica la direttiva 68/193/CEE al fine di:

- 1) assicurare la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità, eliminando le possibili deroghe degli stati membri;
- 2) lasciare la possibilità di commercializzare materiali di moltiplicazione prodotto con nuovi metodi;
- 3) individuare soluzioni per autorizzare la commercializzazione di materiale di moltiplicazione per prove, per scopi scientifici o per lavori di selezione;

- 4) assicurare la graduale evoluzione della direttiva in esame;
- 5) varietà di vite geneticamente modificate ammesse solo se non sono nocive per la salute umana e per l'ambiente;
- 6) valutazione dei rischi ambientali secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/18/CE sulla emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, quando i materiali di moltiplicazione della vite sono costituiti da O.G.M. E' necessario che la Commissione presenti al Parlamento e al Consiglio un regolamento che garantisca l'equivalenza della valutazione dei rischi e delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza etc.;
- 7) regolamento CE 258/97, sui nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, include disposizioni relative ai prodotti ed agli ingredienti alimentari geneticamente modificati

- 8) controllo del movimento dei materiali di moltiplicazione della vite, occorre che gli Stati membri prevedano un documento di accompagnamento dei lotti;
- 9) occorre prevedere misure per preservare e conservare la diversità genetica delle varietà esistenti
- 10) abrogazione direttiva 74/649/CEE relativa alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nei paesi terzi,

ART. 1

Ai sensi della presente direttiva si intende:

- A) VITE le piante del genere VITIS (L.) destinate alla produzione di uve o alla utilizzazione quale materiale di moltiplicazione di queste stesse piante;
- AA) VARIETA' un insieme di vegetali nell' ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

- a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
- b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
- c) considerato come una unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato

AB) CLONE: una discendenza vegetativa di una varietà conforme ad un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici ed il suo stato sanitario;

B) MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

i) PIANTE DI VITE

- a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o di essere impiegati come portainnesto;

- b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata ;

ii) PARTI DI PIANTE DI VITE

- a) sarmenti: tralci di un anno;
- b) tralci erbacei; tralci non significati;
- c) tralci di portainnesto: frazioni di sarmenti o tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
- d) nesti; frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
- e) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche.

- C) VIGNETI DI PIANTE MADRI colture di viti destinate alla produzione di talee di portainnesto, di talee da vivaio o di nesti.

D) VIVAI DI VITI: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

DA) MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI: i materiali di moltiplicazione:

a) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento della identità della varietà e se del caso del clone, nonché ai fini di prevenzione di malattie;

b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base. Secondo la procedura di cui all'art.17, paragrafo 2, tali allegati possono essere modificati al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali;

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

E) MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI BASE: i materiali di moltiplicazione:

a) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;

b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

F) MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI:
I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE:

- a) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
- b) destinati:
 - alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
 - alla produzione di uve;
- c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati; e
- d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

G) MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE STANDARD: I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE:

- a) che presentano l'identità e la purezza della varietà;
- b) destinati:

- alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

- alla produzione di uve;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

H) DISPOSIZIONI UFFICIALI: LE DISPOSIZIONI CHE SONO STATE ADOTTATE:

a) dalle autorità di uno Stato; o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o

I) COMMERCIALIZZAZIONE

La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

"ARTICOLO 3"

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:

a) se sono stati ufficialmente certificati “materiali di moltiplicazione iniziali”, “materiali di moltiplicazione di base” o “materiali di moltiplicazione certificati” oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e

Nel caso del materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione dei rischi ambientali e per altri controlli cui si deve procedere in proposito, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni dell'articolo 5 ter bis.

4. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 17,

"ARTICOLO 5"

1. Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.

"ARTICOLO 5 OCTIES"

1. Gli Stati membri prescrivono che le varietà ammesse nel catalogo o, eventualmente, i cloni ammessi siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal

responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà e, se del caso, del clone.

3. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri in questione si prestano assistenza amministrativa per quanto concerne il controllo;

"ARTICOLO 7"

Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazioni iniziali, i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.";

"ARTICOLO 8"

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le disposizioni applicabili alla commercializzazione di piccoli quantitativi destinati all'utilizzatore finale e alla commercializzazione delle viti in vasi, casse o cartoni.";

"ARTICOLO 9"

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di

chiusura è conforme alle disposizioni del presente articolo. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale.";

"ARTICOLO 10"

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.....

3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono prevedere che ciascuna fornitura di materiale prodotto nel loro territorio sia accompagnata anche da un documento uniforme sul quale figurino le seguenti indicazioni: natura della merce, varietà e, se del caso, clone, categoria, quantità, mittente e destinatario. Le condizioni da prevedere riguardo a tale

documento di accompagnamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva.

4. L'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 può includere altresì i documenti di accompagnamento fitosanitari di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione(12) che stabilisce un'informazione dei passaporti delle piante. Tuttavia, tutte le condizioni applicabili all'etichettatura ufficiale e ai passaporti delle piante sono definite e devono essere riconosciute come equivalenti.

ALLEGATI

ALLA DIRETTIVA 193/68 MODIFICATI DALLA DIRETTIVA 2005/43/CE

ALLEGATO I: Condizioni relative alla coltura;

**ALLEGATO II: Condizioni relative ai materiali di
moltiplicazione**

ALLEGATO III: Imballaggio

**ALLEGATO IV: Indicazioni esterne – etichettatura –
documento di accompagnamento**

SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA VIVAISTICA VITICOLA ITALIANA ED EUROPEA

In occasione della prima applicazione della normativa vivaistica viticola europea in Italia e dei problemi connessi si costituisce nei primi anni settanta, l'Associazione dei Vivaisti Viticoli Italiani (M.I.V.A.) che aveva ed ha l'obiettivo di tutelare la professione, di seguire l'innovazione tecnica, scientifica e normativa, burocratico amministrativa, di assistere i soci nelle controversie sia di rilevanza più generale, di assicurare agli operatori adeguate informazioni sull'andamento del mercato e sulle linee di tendenza future del mercato in modo da poter adeguare l'offerta alla domanda dei viticoltori.

L'Associazione rappresenta i produttori di piante di viti nelle diverse sedi istituzionali quali il Ministero delle Politiche Agricole, Comitati Ministeriali, Servizi di controllo vivai etc. E' ancora carente, invece, il raccordo nella filiera vitivinicola nazionale tra vivaisti viticoltori e trasformatori, anche se il M.I.V.A., in diverse occasioni, da oltre un decennio ha stimolato le Organizzazioni viticole a dialogare in termini di raccordo delle diverse fasi della produzione.

Solo ultimamente sono state definite iniziative per avviare questo processo organizzativo tendente a costituire "Sistema Produttivo".

L'Associazione M.I.V.A. aggrega produttori di tutte le regioni italiane, e rappresenta circa il 50 % delle attività del comparto, e interessa produzioni di barbatelle innestate, barbatelle selvatiche, legno americano e marze.

La presidenza attuale ha sviluppato in modo efficace, il raccordo con le Istituzioni, azioni importanti sulla formazione degli Associati con l'organizzazione di corsi itineranti nelle aree viticole più importanti del mondo con l'obiettivo di stimolare la formazione, lo sviluppo delle conoscenze e l'aggregazione della rinnovata classe dirigente della vivaistica nazionale.

Di notevole rilievo è stata pure l'azione concernente la convegnoistica sulla innovazione vivaistica viticola ma anche sui problemi collegati del mercato del vino, che tanto influisce sulle attività della produzione di piantine di viti e di uva.

A livello Internazionale il M.I.V.A. partecipa alle attività del C.I.P. (Comitato Internazionale dei Vivaisti Viticoli) unitamente ai più importanti paesi viticoli Europei.

Il C.I.P. ha lo scopo di programmare la vivaistica viticola al servizio della viticoltura e di facilitare i contatti tra i vivaisti delle diverse nazioni. Il C.I.P.:

- coordina l'attività delle organizzazioni professionali nazionali affiliate;
- incoraggia la ricerca agronomica nel settore della moltiplicazione del legno e delle piante di vite e della selezione varietale e sanitaria del materiale di moltiplicazione;
- diffonde le conoscenze acquisite e le informazioni utili sulla vivaistica e sulla viticoltura;
- armonizza i metodi di commercializzazione e assicura adeguato scambio dei dati statistici relativi alle produzioni di legno e di piante di viti;
- rafforza i contatti tra il settore della vivaistica viticola e la politica viticola nazionale ed internazionale;
- difendere gli interessi della vivaistica nella fase di elaborazione di norme di valenza internazionale;
- fa valere gli interessi della vivaistica e apporta assistenza tecnica nella fase di elaborazione sul settore di competenza dell'O.I.V. (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino).

La sede del C.I.P. che è stata per lungo tempo a Losanna, presso la Stazione Federale di ricerche Agronomiche è stata portata a Parigi , presso la sede dell'O.I.V. in modo

da assicurare un più efficace raccordo tra il Comitato e la importante organizzazione internazionale che sovrintende le attività viticole ed enologiche.

Le attività sono in movimento ed è in corso di sviluppo una giovane classe dirigente che è stata affiancata a quella che attualmente ha la responsabilità di gestire le organizzazioni nazionali ed internazionali.

Gli incarichi di consiglieri e di Presidente vengono svolti senza alcun compenso, e gli Ex Presidenti possono partecipare alle attività delle organizzazioni in quanto vengono considerati risorse importanti che possono contribuire alla evoluzione delle attività.

LA FILIERA VITIVINICOLA

L'Europa vitivinicola si confronta con aree vitivinicole di non antica tradizione come l'Australia, il Sud Africa, il Sud America ed il Nord America, che stanno espandendo la propria attività nel settore mentre l'Europa la riduce.

In questi paesi di nuova viticoltura i contenuti costi del lavoro, la dimensione delle aziende, l'efficacia del marketing, la limitata regolamentazione delle attività viticole ed enologiche, rappresentano importanti punti di forza per la crescita delle attività, correlate con l'adattabilità del sistema.

La razionalità delle scelte concernenti gli areali da destinare alla viticoltura, le tipologie di prodotto, contenute sotto il profilo numerico e facilmente identificabili dal consumatore internazionale, l'eccellente raccordo tra produzione viticola trasformazione enologica, organizzazione mercantile, i limitati vincoli burocratici hanno concorso al consolidamento delle produzioni enologiche di questi paesi.

Nelle realtà europee ed in particolare in quelle italiane è necessario rafforzare il sistema delle aree vitivinicole che se hanno un minimo di dimensione potrebbero trasformarsi in distretti produttivi, organizzando in maniera efficace gli aspetti di interesse generale come la valorizzazione del territorio, e delle denominazioni dei prodotti, equilibrando le quantità prodotte e le relative tipologie da produrre in funzione della domanda di mercato.

Organizzare il marketing del territorio in modo da rendere più efficace l'azione di ogni singola azienda, che per dimensione o per inadeguati livelli di professionalità talvolta non sono in grado di svolgere queste funzioni con efficacia specie nei confronti dei mercati più distanti.

I sistemi interprofessionali organizzati in altre realtà produttive, con un'accorta regia di gestione dei problemi generali, utilizzando la flessibilità operativa delle aziende vitali anche di media dimensione, sono riusciti a costituire “Sistemi Produttivi”

efficienti e capaci di interloquire con il mercato e di sviluppare le linee strategiche del comparto.

In considerazione delle difficoltà che in questa fase caratterizzano la realtà di numerose aree vitivinicole, si dovrebbe avviare un sollecito processo di riflessione sugli assetti, valutando i necessari correttivi alle strategie in atto al fine di conseguire un processo di riequilibrio del mercato, di riorganizzare al meglio la competitività del settore e di sviluppo di linee di innovazione e di promozione che stimolino l'attenzione dei consumatori ed in particolare dei giovani.

Oristano, 7 dicembre 2005

Salvatore Spada